



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
 AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Città metropolitana di Roma Capitale
 Dipartimento VI Governo del territorio e della
 mobilità
 Servizio 2 Urbanistica e attuazione del PTPG
 protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

e, p.c. Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità
 Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
 negoziata Roma Capitale e Città metropolitana di
 Roma Capitale
 GR2526

Comune di Marino
 Area IV – V
 protocollo@pec.comune.marino.rm.it

OGGETTO: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 con riferimento alla possibilità di ampliare un cimitero comunale – Città metropolitana di Roma Capitale.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'interpretazione dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934.

Il quesito riguarda la possibilità di ampliare un cimitero comunale esistente portandone il perimetro ad una distanza inferiore a 50 metri da un fabbricato esistente, di proprietà privata ed adibito a civile abitazione.

Inoltre, la Città metropolitana di Roma Capitale ricorda di aver formulato un precedente quesito, sempre riconducibile alle tematiche di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934, in merito al quale non ha tuttavia ricevuto alcun riscontro.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

Innanzitutto va segnalato che il parere a suo tempo richiesto dalla Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. 179306 del 20.11.2015 è stato reso con prot. 176096 del 05.04.2016 e si trova pubblicato sul sito istituzionale sotto riportato.

Tale quesito riguardava la possibilità di realizzare, ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. 1265/1934, un'opera pubblica ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro del cimitero.

Il presente quesito, invece, concerne la diversa fattispecie dell'ampliamento di un cimitero esistente fino ad una distanza inferiore a 50 metri da edifici esistenti.

L'art. 338 del R.D. 1265/1934 prevede in tema di distanze tra fabbricati e cimiteri, al primo periodo del comma 1, che *"i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato"* e, al comma 4, che *"Il consiglio comunale può approvare [...] la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri"* qualora ricorrano due condizioni, l'impossibilità di provvedere altrimenti e la separazione dell'impianto cimiteriale dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Il secondo periodo del comma 1 ed il comma 5 del medesimo art. 338 prevedono invece il divieto di costruire nuovi edifici intorno ai cimiteri entro il raggio di 200 metri dal perimetro, con possibilità di derogare a tale fascia di rispetto nel solo caso in cui sia necessario realizzare un'opera pubblica o un intervento urbanistico.

In sostanza, quindi, l'art. 338 disciplina due differenti fattispecie relative alla distanza tra cimiteri ed edifici, ossia la realizzazione di un cimitero o il suo ampliamento (commi 1 e 4) e l'edificazione, pubblica o privata, intorno al cimitero stesso (commi 1 e 5).

Ora, mentre la disciplina dell'edificazione nella zona circostante il cimitero, e dunque il relativo divieto, riguarda pacificamente singoli edifici, che siano pubblici o privati, la lettera della norma relativa alla regolamentazione della collocazione del cimitero o l'ampliamento di uno esistente menziona l'esistenza di un centro abitato, ed in relazione ad esso individua la distanza a cui è consentito collocare un impianto cimiteriale.

In tal senso si esprime il dettato normativo sopra riportato che sia nella disposizione del primo periodo del comma 1, che stabilisce la distanza ordinaria di 200 metri, che in quella del comma 4, che al ricorrere di determinate condizioni consente di derogare tale distanza fino e non oltre 50 metri, prevede in ogni caso espressamente che tale distanza sia da riferire al centro abitato.

Sul punto è tuttavia da riscontrare una diversità di vedute tra le pronunce giurisprudenziali rinvenute, che analizzano ed interpretano in maniera diversa il riferimento al centro abitato contenuto nella norma in questione.

Infatti da un lato alcune pronunce ritengono rilevante la distinzione tra centro abitato e case sparse o isolate in quanto *"la realizzazione del cimitero (o del suo ampliamento) [a distanza anche inferiore ai 50 metri] è legittima, perché nel sito non vi è un centro abitato, bensì un edificio isolato; quest'ultimo edificio, però, una volta incluso nella fascia di rispetto, diviene, per ciò solo, insuscettibile di essere a sua volta ampliato o anche semplicemente sopraelevato. Ciò conferma che la diversa dizione del primo e del secondo periodo del primo comma dell'art. 338 risponde ad una precisa e riconoscibile scelta del legislatore"* (TAR Umbria, Perugia, n. 534/2002).

Altre sentenze invece, operando una ragionata ricostruzione del concetto di centro abitato e delle finalità delle distanze che devono separare cimiteri ed edificazione, approdano alla conclusione che nel R.D. 1265/1934 *"l'uso delle espressioni "centro abitato", "abitazioni", "aggregati", "case sparse" non ha carattere tecnico ma risponde semplicemente alla esigenza di designare, in coerenza con la ratio delle disposizioni citate, che è quella di proteggere la salute delle persone insediate, qualsiasi abitazione o aggregazione di abitazioni"* (TAR Latina, Lazio, sez. I, n. 329/2017) e che quindi *"la distanza di 200 metri o di 50 metri deve essere osservata non solo nei confronti di aggregati di abitazioni ma anche di singole abitazioni dato che, se lo scopo delle norme citate è quello di tutelare la salute delle persone che vivono in prossimità di cimiteri, non v'è alcuna ragione per distinguere tra aggregati di abitazioni e singole case"* (TAR Latina, Lazio, sez. I, n. 329/2017).



REGIONE
LAZIO

Ora, il quesito proposto fa riferimento all'esistenza di un edificio senza specificare se si tratti di edificazione isolata o di un edificio facente parte di un nucleo abitato. È evidente tuttavia che un problema interpretativo dell'art. 338 si pone solo se trattasi di edificio isolato, in quanto la distanza di 50 metri non è pacificamente mai derogabile nel caso di centro abitato, per cui nel parere verrà dato per scontato che l'edificio in questione sia configurabile come isolato o sparso.

Pertanto, dato atto di tali diversità di orientamento in seno alla giurisprudenza amministrativa, e fermo restando che quindi nell'applicare tale norma alle amministrazioni va riconosciuto un margine di applicazione autonoma, la scrivente Direzione ritiene preferibile aderire all'orientamento maggiormente prudenziale, peraltro più recente e relativo alla regione di competenza, il quale valorizza la *ratio* della norma finalizzata alla salvaguardia dei primari interessi igienico-sanitari e che ritiene applicabile il limite dei 50 metri per la realizzazione o l'ampliamento dei cimiteri esistenti anche in relazione a singole case sparse o isolate, atteso che anche per esse, comunque preesistenti alla realizzazione o ampliamento del cimitero, vengono in rilievo i medesimi profili igienico-sanitari volti alla tutela della salute pubblica sottesi alle norme del R.D. del 1934.

Ciò, in definitiva, anche in ragione delle oggettive difficoltà legate alla esatta definizione di centro abitato, per il quale è sostanzialmente assente una univoca nozione normativa. Infatti la giurisprudenza ritiene che la definizione del codice della strada, che è l'unica rinvenibile a livello normativo, valga solo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo e non sia quindi vincolante a fini igienico-sanitari o urbanistico-edilizi. Ciò inevitabilmente comporta conseguenti criticità applicative in termini di discrezionalità nella valutazione circa la ricorrenza o meno del requisito di centro abitato, in maniera ampiamente discrezionale legato al numero di edifici e alla loro reciproca vicinanza.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

